



*MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE*

IL CAPO DIPARTIMENTO

- Visti gli articoli 3, comma 1 lettera c) e 4, comma 1, lett. a) del decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- Vista la nota prot. n. SI.2018.0005383 del 09/02/2018, con la quale la Regione Lombardia ha formulato una proposta di criteri con cui individuare i servizi internazionali transfrontalieri tra la stessa Lombardia e la Confederazione Svizzera;
- Visto l'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
- Considerato che, in virtù di quanto previsto dal citato articolo 3 del decreto Legislativo 422/1997, i servizi transfrontalieri sono di competenza regionale;
- Considerato che in virtù di quanto previsto dal citato articolo 4 del decreto Legislativo 422/1997, in materia di trasporto pubblico regionale e locale rientrano tra le competenze dello Stato gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
- Considerato che i servizi regolari internazionali tra l'Italia e la Confederazione svizzera sono disciplinati dal citato accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera;
- Considerato che lo Stato e la Regione Lombardia hanno stabilito, di comune accordo, i criteri e i principi per individuare i servizi automobilistici transfrontalieri con la Confederazione svizzera, e che tali criteri e principi costituiscono oggetto della sopra citata nota del 9/2/2018 della Regione Lombardia;
- Tenuto conto che, in base ai predetti criteri e principi, sono stati ritenuti transfrontalieri i servizi regolari internazionali in partenza ed in arrivo nelle località poste all'interno del territorio di una delle province lombarde confinanti con la Confederazione svizzera, e nelle località poste all'interno del territorio di uno dei Cantoni svizzeri confinanti con l'Italia;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. Rientrano nella competenza della Regione Lombardia, in quanto transfrontalieri, i servizi regolari internazionali tra l'Italia e la Confederazione svizzera che hanno origine e destinazione esclusivamente nelle località che ricadono nelle aree individuate come transfrontaliere, e cioè:
 - le Province lombarde, confinanti con la Confederazione svizzera, di Varese, Como e Sondrio nonché
 - i Cantoni svizzeri, confinanti con l'Italia, del Ticino e dei Grigioni.

2. Sono da concludere, da parte della Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità di questo Dipartimento, i procedimenti di modifica o rinnovo delle vigenti autorizzazioni, relative ai servizi regolari internazionali transfrontalieri di cui al comma 1, già avviati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità provvede a trasferire al competente ufficio della Regione Lombardia gli atti relativi alle autorizzazioni in corso di validità, ricadenti nella competenza regionale ai sensi del precedente comma 1.

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno successivo alla predetta pubblicazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Ing. Alberto Chiovelli)

